



*Al Ministro dello Sviluppo Economico
ed Al Ministro degli Affari Esteri
di concerto
con il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

VISTO l'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

VISTO in particolare l'articolo l'art. 14, comma 24, del citato decreto-legge n. 98 del 2011, che prevede che lo statuto dell'Agenzia sia deliberato dal consiglio di amministrazione e trasmesso ai Ministri vigilanti che lo approvano con decreto emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO che il consiglio di amministrazione dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane nella seduta del 9 agosto 2012 ha deliberato lo statuto allegato al presente decreto di cui è parte integrante;

DECRETANO

E' approvato lo statuto dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane allegato al presente decreto di cui è parte integrante.





Il presente decreto sarà sottoposto al visto degli organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

- 6 SET. 2012

Il Ministro dello sviluppo economico

Il Ministro degli affari esteri

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ufficio Centrale del Bilancio

presso il Ministero dello Sviluppo Economico

Visto n. 1943 ex articolo 5, comma 2 D.lgs n. 123/2011

Capitolo P.G.; Reg. SIRGS n.

Roma 27/9/2012

IL DIRETTORE



STATUTO

Seduta del Consiglio di Amministrazione del 9.8.2012

Art. 1

(Regime giuridico e sede)

1. L' ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di seguito "Agenzia", è ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, ai sensi del decreto legge 6 luglio 2001, n.98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, successivamente modificato dal decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, di seguito "legge istitutiva". L'Agenzia, regolamentata dalla legge istitutiva e dal presente Statuto, è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze ed è sottoposta al controllo della Corte dei Conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge stessa.

2. L'Agenzia ha autonomia regolamentare, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile.

3. L'Agenzia ha sede legale in Roma e si avvale del patrocinio dell'avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 Ottobre 1933, n.1611.

Art. 2

(Finalità)

L'Agenzia opera al fine di sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo.

Art. 3

(Attività)

1. L'Agenzia svolge tutte le attività utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati e, in particolare, offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale e promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo e agroalimentare, della distribuzione e del terziario, al fine di incrementare la



presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali in conformità a quanto prevede il piano annuale di cui all'articolo 11 del presente statuto. Nello svolgimento delle proprie attività, l'Agenzia opera, in base a principi di efficienza e di economicità, in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati.

2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, l'Agenzia cura in particolare:

- a) lo studio sistematico delle caratteristiche e delle tendenze dei mercati esteri, della legislazione, contrattualistica, metodi extragiudiziali di composizione delle controversie commerciali; promuove iniziative su aspetti tecnici, economici e giuridici connessi alla globalizzazione dei mercati e alla proprietà industriale, nonché attività di addestramento professionale ed assistenza tecnica per macchinari e prodotti italiani;
- b) realizza anche in collaborazione con altri soggetti, programmi di intervento promozionale e di assistenza all'internazionalizzazione delle imprese e con funzioni di attrazione degli investimenti esteri in Italia anche attraverso l'utilizzo delle fonti di finanziamento della Unione europea e di altri organismi internazionali. Fornisce servizi di assistenza e consulenza tecnica, legale, finanziaria e amministrativa e stipula con imprese, enti, associazioni o altri organismi nazionali ed esteri convenzioni inerenti all'utilizzo di banche dati;
- c) collabora con la Presidenza del Consiglio, i Ministeri competenti e le rappresentanze diplomatiche all'estero alla predisposizione dei programmi concernenti le imprese al seguito di missioni governative.

3. I servizi di base, definiti nel Piano di cui all'articolo 11 del presente statuto, in conformità con le linee guida e di indirizzo strategico assunte dalla cabina di regia di cui alla legge istitutiva, vengono prestati a titolo gratuito alle imprese e loro associazioni ed alle pubbliche amministrazioni.

4. I servizi specializzati e personalizzati sono definiti nel Piano di cui all'articolo 11 del presente statuto in conformità con le linee guida e di indirizzo strategico assunte dalla cabina di regia di cui alla legge istitutiva e sono prestati a pagamento secondo criteri e modalità fissati dal regolamento di contabilità.



5. Le attività affidate all'Agenzia da parte di altre pubbliche amministrazioni o da organismi internazionali e comunitari prevedono il rimborso della quota di costi generali imputabili alla organizzazione e gestione delle medesime.

6. Per la realizzazione delle finalità di cui alla legge istitutiva l'Agenzia può costituire o partecipare società, previo assenso dei Ministeri vigilanti.

Art. 4 **(Organi)**

1. Sono organi dell'Agenzia:

- a) Il Presidente;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. I compensi del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono determinati dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della legge istitutiva, nei limiti fissati dalla normativa vigente.

Art. 5 **(Presidente)**

1. Il presidente è nominato al proprio interno dal consiglio di amministrazione. Il presidente ha la rappresentanza istituzionale dell'Agenzia.

2. Il presidente nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1 può conferire il potere di rappresentare l'Agenzia ai componenti del consiglio di amministrazione ovvero al direttore generale o singoli funzionari, in occasione di eventi organizzati o promossi dalla stessa.

3. Il presidente vigila sull'esecuzione delle delibere adottate dal consiglio di amministrazione; assicura l'unitario indirizzo di azione dell'Agenzia. Cura altresì il coordinamento funzionale con gli altri soggetti ed enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione.



4. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, predisponendone l'ordine del giorno, tutte le volte che ne ravvisi l'opportunità nonché su richiesta formulata da almeno due componenti ovvero dal collegio dei revisori. La convocazione va effettuata con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di funzionamento del consiglio di amministrazione. Il presidente dispone l'ordine del giorno del consiglio di amministrazione anche tenendo conto delle richieste degli altri componenti del consiglio di amministrazione.

5. Il presidente cura la pubblicazione dei dispositivi delle delibere del consiglio di amministrazione, salvo quanto diversamente stabilito, in relazione a singoli casi, dal consiglio stesso.

6. Il presidente, di propria iniziativa o su richiesta degli altri componenti del consiglio di amministrazione, ha facoltà di invitare alle sedute del consiglio medesimo i responsabili degli uffici ed esperti per fornire chiarimenti su argomenti di rispettiva competenza.

7. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal componente del consiglio di amministrazione più anziano d'età.

8. Il presidente, ove non sia possibile una tempestiva convocazione del consiglio di amministrazione, adotta, in casi di improrogabile necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio medesimo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile e comunque entro e non oltre 30 giorni dall'adozione della delibera presidenziale.

9. Su richiesta della cabina di regia prevista dalla legge istitutiva il presidente partecipa alle adunanze della stessa.

Art. 6

(Consiglio di Amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è costituito da cinque componenti nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Il Ministero degli affari esteri designa un componente.
2. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.



3. Il Consiglio di amministrazione su proposta del presidente:
 - a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, adotta le direttive generali circa la gestione ordinaria e straordinaria dell'Agenzia e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive medesime e valuta il direttore generale sulla base delle proposte dell'Organismo interno di valutazione.
 - b) nell'ambito del potere regolamentare previsto dalla legge istitutiva delibera il regolamento di organizzazione, il regolamento di contabilità, la dotazione organica del personale nel limite fissato dalla legge istitutiva, il bilancio di previsione, le sue variazioni, il bilancio consuntivo, gli altri regolamenti necessari all'espletamento delle funzioni dell'Agenzia, la contrattazione collettiva e individuale nonché l'istituzione o soppressione delle unità operative all'estero, da concordare con il Ministero degli Affari Esteri.
 - c) approva, entro il mese di ottobre, il piano delle attività per l'anno seguente, di cui all'articolo 11 del presente statuto, tenuto conto di quanto stabilito dalla legge istitutiva, individuando anche gli strumenti ed i fondi necessari per l'attuazione del programma e la quantificazione dei costi necessari per il funzionamento e l'attività delle sedi di Roma e Milano e delle unità operative all'estero.
4. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale quello del presidente. In conformità all'art. 2388 del codice civile, la presenza alle riunioni del consiglio di amministrazione può avvenire anche con modalità a distanza tali da consentire l'identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione, l'intervento in tempo reale alla discussione e alla trattazione degli argomenti e la valutazione consapevole. In caso di assenza o impedimento del presidente il consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal componente più anziano di età.
5. Il consiglio di amministrazione stabilisce le norme per il suo funzionamento.
6. la responsabilità dei componenti del consiglio di amministrazione, per atti ed omissioni relativi all'adempimento dei propri doveri, non si estende a chi tra di essi abbia fatto risultare il proprio dissenso mediante tempestiva annotazione a verbale.
7. il consiglio di amministrazione adotta ogni altro provvedimento per l'attuazione dei fini previsti dalla legge istitutiva.



Art. 7

(Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della regolarità amministrativa, gestionale e contabile dell'Agenzia e svolge i compiti previsti dagli articoli 20, 21 e 22 del D. Lgs. 123 del 30 giugno 2011, per quanto applicabili. Effettua altresì la certificazione dei bilanci dell'Agenzia.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi ed uno supplente, due dei quali scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali. Il Presidente del collegio ed il supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze. I componenti sono designati, uno per ciascuno, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero degli affari esteri.

3. I controlli amministrativi e contabili sulle unità operative all'estero vengono esercitati presso la sede di Roma. Eventuali ispezioni all'estero possono essere effettuate soltanto nei casi di accertate gravi irregolarità.

4. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

Art. 8

(Direttore Generale)

1. Il Direttore generale nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4 del D.lgs 30 marzo 2011, n. 165 esercita i compiti e i poteri di cui all'articolo 16 del medesimo decreto e, in particolare, ha la responsabilità della gestione complessiva dell'Agenzia, cura l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e dei provvedimenti del presidente. Esso è preposto agli uffici e ai servizi dell'Agenzia, dirige, sovrintende, coordina e controlla la struttura amministrativa dell'ente. Partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. Il Direttore generale:

- a) sottopone al Consiglio di amministrazione lo schema di bilancio preventivo e le relative variazioni, nonché il bilancio consuntivo dell'Agenzia, con allegate le relazioni di accompagnamento e le note informative;



- b) elabora, sulla base delle indicazioni degli uffici, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente da presentare al consiglio di amministrazione per la deliberazione;
- c) predispone, ai sensi della vigente normativa, gli schemi dei regolamenti da sottoporre al presidente che li presenta al consiglio di amministrazione per la deliberazione;
- d) predispone per il consiglio di amministrazione le proposte del piano annuale di attività, eventuali progetti speciali ed i relativi programmi da attuare;
- e) formula proposte su materie di spettanza del consiglio di amministrazione, anche sulla base di quanto elaborato dagli uffici;
- f) assicura il coordinamento operativo dei servizi e gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo relativi all'attività dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue attività istituzionali;
- g) ha la responsabilità della gestione delle risorse umane, economico/finanziarie e patrimoniali in funzione degli obiettivi e dei programmi;
- h) valuta e controlla l'attività dei dirigenti e dei responsabili degli uffici;
- i) conferisce gli incarichi ai dirigenti previa informativa al Consiglio di Amministrazione;
- j) risponde al consiglio di amministrazione per le funzioni proprie sulla base della legge istitutiva e del presente statuto.
- k) fornisce risposte ai rilievi del collegio dei revisori e richiede pareri agli organi consultivi della pubblica amministrazione.
- l) il direttore generale è scelto tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, con approfondita conoscenza dei temi dell'internazionalizzazione. Il relativo incarico viene conferito secondo quanto disposto agli articoli 19, commi 1, 2 e 3 e 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 in conformità alle disposizioni dettate dall'articolo 8 comma 3 del D. lgs. 300/99 per le Agenzie. Il direttore generale,



ove dipendente di amministrazioni pubbliche, è collocato fuori ruolo ed il relativo posto in organico è reso indisponibile per l'intera durata dell'incarico stesso.

- m) Il contratto di lavoro individuale del direttore generale, della durata di 4 anni rinnovabili una sola volta, è approvato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente dell'Agenzia che lo sottoscrive, definendo l'oggetto dell'incarico, gli obiettivi da conseguire ed il corrispondente trattamento economico, anche sulla base del CCNL dei ministeri che ne regola il trattamento giuridico.

Art. 9

(Incompatibilità)

1. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei revisori e del Presidente sono soggette alle ipotesi di incompatibilità e responsabilità previste dal Codice Civile.
2. Il presidente, i componenti degli organi collegiali e il direttore generale che abbiano, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli dell'Agenzia relativamente ad uno o più affari, ne danno notizia al consiglio di amministrazione ed al collegio dei revisori e si astengono, a pena di decadenza, dal trattare la questione.
3. La decadenza opera di diritto e va dichiarata dall'organo competente per la nomina, previa contestazione in contraddittorio con l'interessato.

Art. 10

(Gestione delle risorse economiche e finanziarie)

1. L'Agenzia, nella strutturazione dei propri bilanci e dei propri regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, si uniforma ai principi fondamentali di ispirazione civilistica, nel rispetto delle normative vigenti della pubblica amministrazione.
2. L'esercizio finanziario dell'Agenzia inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. I bilanci preventivi e le relative variazioni di bilancio, nonché i consuntivi e le relative relazioni di accompagnamento, le relazioni del collegio dei revisori dei conti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente, sono inviati dal consiglio di amministrazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze per gli adempimenti di competenza.



3. Le norme che disciplinano la gestione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Agenzia sono improntate alla realizzazione dei principi di economicità ed efficienza normalmente adottati dalle imprese e ispirate alle disposizioni del codice civile, nonché alle specifiche esigenze di operatività dell'Agenzia stessa, in relazione anche all'attività da svolgersi all'estero e per quanto riguarda la gestione dei servizi commissionati dagli operatori pubblici e privati e dei relativi rapporti contrattuali.
4. I contributi per la realizzazione del piano annuale di attività di cui all'articolo 11 del presente statuto, diversi da quelli di cui al comma 26ter della legge istitutiva, confluiscono nel bilancio dell'Agenzia e la loro destinazione è vincolata alla realizzazione delle finalità del piano medesimo, per tutto il corso dell'esercizio successivo. I fondi residui al termine di quest'ultimo integrano le disponibilità finanziarie per la realizzazione del successivo piano annuale.

Art. 11

(Programmazione delle attività)

1. Il piano annuale di attività è rivolto alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Agenzia come previsto dalla legge istitutiva e dal presente Statuto.
2. Sulla base delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione determinate dalla cabina di regia di cui alla legge istitutiva, il consiglio di amministrazione dell'Agenzia approva il piano annuale di attività ed eventuali piani pluriennali nelle loro linee generali. I Ministeri vigilanti approvano la delibera relativa al piano annuale di attività di cui al presente comma o la restituiscono con motivati rilievi per il riesame entro trenta giorni dalla data di ricezione; trascorso tale termine, la delibera si intende approvata.
3. L'Agenzia può stipulare annualmente con le regioni e le province autonome - o soggetti ad esse comparabili *ex lege* n. 42/2009, e con gli enti del sistema camerale, con le associazioni di categoria nonché con i soggetti pubblici o privati operanti per l'internazionalizzazione delle imprese, convenzioni operative per la realizzazione dell'attività programmata e per la regolazione degli apporti di compartecipazione finanziaria, nell'ambito degli indirizzi in materia di attività promozionale all'estero definiti dalla cabina di regia. A tal fine opera anche tenendo conto del rapporto di collaborazione posto in essere dal Ministero dello sviluppo economico attraverso gli accordi conclusi ai sensi degli articoli 4-5 della legge 31 marzo 2005 n. 56.



4. Nel predisporre il piano annuale e gli eventuali aggiustamenti, l'Agenzia tiene conto di valutazioni di efficienza ed efficacia sull'attività precedentemente svolta.
5. Nel piano annuale verranno formulati gli obiettivi da raggiungere con i singoli progetti-iniziativa promozionali e definiti i parametri per la verifica del loro conseguimento.

Art. 12

(Modello strutturale di organizzazione e funzionamento)

1. In Italia l'Agenzia opera con uffici siti nella sede di Roma ed in Milano.
2. La sede centrale dell'Agenzia è collocata a Roma.
3. L'Agenzia opera all'estero con unità operative collocate nell'ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalità stabilite con apposita convenzione stipulata tra la stessa Agenzia, il Ministero degli affari esteri ed il Ministero dello sviluppo economico.
4. Le unità operative all'estero dell'Agenzia rispondono al Direttore generale, da cui gerarchicamente dipendono anche attraverso gli uffici a ciò preposti secondo il regolamento di organizzazione e funzionamento che disciplina l'articolazione organizzativa delle strutture dell'Agenzia.
5. L'Agenzia è presente all'estero attraverso le unità di cui ai commi precedenti in tutti i paesi rilevanti ai fini dell'esportazione e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, che, in conformità a quanto previsto dall'art. 14, comma 25 della legge istitutiva, operano nel quadro delle funzioni di coordinamento, vigilanza e direzione dei capi missione.

Art. 13

(Sistema di valutazione)

1. Le attività di controllo interno dell'Agenzia, comprese quelle relative alla valutazione del personale dirigenziale, sono svolte secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286 e del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150. Con il regolamento di organizzazione è istituito l'organismo indipendente di valutazione della performance dell'Agenzia e ne sono stabilite la composizione, l'organizzazione e le competenze della struttura tecnica permanente, assicurandone l'esercizio delle funzioni in posizione di autonomia, ferma restando la dotazione organica dell'Agenzia.



2. Alla nomina dell'OIV, sia esso di natura monocratica o collegiale, provvede il consiglio di amministrazione.

Art. 14

(Personale)

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti di ruolo a tempo indeterminato dell'Agenzia è regolato ai sensi delle disposizioni di cui al D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. ed è disciplinato, dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dei ministeri. Al personale con qualifica dirigenziale si applica il comparto di contrattazione relativo all'area I della Dirigenza.
2. Al personale di ruolo dell'Agenzia in servizio all'estero, si applicano le disposizioni previste dal d. lgs. n. 62/1 998 relativamente ai dipendenti del Ministero degli affari esteri in servizio presso la stessa sede.
3. L'indennità di servizio all'estero è esclusa dalla contribuzione di previdenza e assistenza sociale ai sensi della vigente normativa.
4. Il rapporto di lavoro del personale assunto localmente per le esigenze delle unità operative all'estero, in conformità a quanto disposto dall'art. 14 comma 25 della legge istitutiva, anche se in possesso di cittadinanza italiana, è disciplinato dalle norme e dagli usi locali.

Art. 15

(Regolamenti e procedure)

Per quanto non disciplinato dal presente statuto si rinvia ai rispettivi regolamenti dell'Agenzia adottati ai sensi dell'articolo 24 della legge istitutiva.

Art.16

(Regolamenti e procedure)

Il presente statuto, pubblicato sul sito istituzionale dei Ministeri interessati e dell'Agenzia, entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di approvazione, con decreto interministeriale, da parte dei Ministeri vigilanti e del Ministero dell'economia e delle finanze secondo le disposizioni previste dalla legge istitutiva.

